

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 11 novembre 2021, n. 1863

AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - "Nuove Figure professionali" (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018 pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - PROROGA TERMINE ATTIVITA' e VALIDITA' ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO per il soggetto beneficiario ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA.

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;

Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. 196 del 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. ed ii.;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009*";

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*";

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023*";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";

Visto l'A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto "*POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - "Nuove Figure professionali" – Nomina Responsabile del Procedimento.*"

Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell'Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 "*Nuove figure professionali*".

CONSIDERATO CHE:

Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l'Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 "*Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari"*", successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018, con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del 09/11/2020

Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui **199 finanziati** per un importo pari a € **35.038.435,00**, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema dell'Atto Unilaterale d'Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o

prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D. 1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

RILEVATO che, in esito all'adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell'attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d'interesse regionali, tanto gli Atti Unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli Atti Unilaterali d'obbligo all'uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari;

CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l'altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;

CONSIDERATO che, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati dall'Avviso in parola, in ragione dell'adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell'adozione di specifici DPCM, tra l'altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento, con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;

CONSIDERATO che, in ragione dell'emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del 30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020 recante "Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale", è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l'A.D. n. 1078 del 15/06/2020 avente ad oggetto "DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale". Ulteriori disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti nell'ambito dei percorsi formativi erogati in esito all'Avviso pubblico n. 5/FSE/2018".

VISTA l'Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese "DPCM 17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari", con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno determinato l'introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia alla fase d'aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in esito all'Avviso in parola, rispondenti all'interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;

TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall'emergenza sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza in azienda, ecc...) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l'attività formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle tempistiche richieste dall'Atto unilaterale d'Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività d'aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali;

CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata dei percorsi formativi finanziati in esito all'Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell'attuale stato di emergenza Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con **A.D. n. 1541 del 23/09/2021** è stato prorogato il termine di validità dell'Atto Unilaterale al **15/11/2021**.

Con nota **Prot. n. 495/2021 del 09/11/2021**, acquisita agli atti della sezione con prot. **AOO/137/PROT/09.11.2021_0042413**, l'Ente **ARNIA – SOCIETA' COOPERATIVA** ha presentato motivata **richiesta di proroga** del termine di validità delle spese e di rendicontazione al **15/12/2021** per i due percorsi formativi finanziati in esito all'Avviso n. 5/FSE/2018:

1. Corso **“Tecnico interpretazione vocale, prassi esecutiva e repertorio musicale solistico e d’insieme”** – codice MIR **A0804.504**, CUP **B38D19002280009**;
2. Corso **“Operatore servizi di informazione, accoglienza all’utenza e di vigilanza del patrimonio museale”** – codice MIR **A0804.505**, CUP **B38D18005670009**;

L'Ente giustifica la richiesta con l'impossibilità di completare la rendicontazione sul sistema MIRWEB entro i nuovi termini previsti dall'AuO (15/11/2021) a causa della concomitanza di scadenze di rendicontazione e controlli di numerosi corsi e dalla necessità di dover rendicontare a costi reali spese di supporto ai partecipanti inserite successivamente, conformemente a quanto previsto dalla DD 409/2021.

Tanto premesso, considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che hanno determinato il ritardo nella rendicontazione dei corsi, con il presente atto si sottopone l'adozione della seguente proposta: **proroga del termine di validità dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, per i due progetti presentati dal soggetto attuatore ARNIA – SOCIETA' COOPERATIVA** così come di seguito specificato:

- **prorogare i termini stabiliti dall'Atto Unilaterale d'Obbligo**, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all'Avviso 5/FSE/2018 *“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”*”, e quindi **il termine per la validità delle spese e per la rendicontazione delle stesse, al 15 DICEMBRE 2021, per il solo ente ARNIA – SOCIETA' COOPERATIVA**, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,

e allo scopo si attesta:

- che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente;
- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

P.O. Sezione Formazione

Dott. Gabriele Valerio

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le 5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

LA DIRIGENTE

Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;

Vista l'istruttoria espletata

Ritenuto di dover provvedere nel merito:

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di **prorogare i termini stabiliti dall'Atto Unilaterale d'Obbligo**, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all'Avviso 5/FSE/2018 "Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari"", e quindi **il termine per la validità delle spese e per la rendicontazione delle stesse, al 15 DICEMBRE 2021, per il solo ente ARNIA – SOCIETA' COOPERATIVA**, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,.
3. Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell'art.6, della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione Formazione

Avv. Monica Calzetta